

mario in Stato e Dinastia “Rossi”
Disponente sul TRUST per Diritto
Status giuridico: Soggetto di Diritto
Uomo/Donna naturale vivente primigenio/a,
indigeno/a, pregiuridico/a, di nazionalità italiana
“Creditore Universale”

- Soggetto di diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27/06/01 e 31/03/04).
- “Persona Protetta” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” (vedi link: http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla G.U. 1° marzo, n. 53).
- Protocollo interno n. **XX-000/0000** del **00/00/0000** c/o Prefettura di _____ c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ e c/o Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani
- DDT – Disponibile per Diritto sul TRUST - Protocollo n. _____ / _____ del Comune di _____ (__ – Italy)
- DDT – Esistenza in Vita Protocollo n. _____ / _____ del Comune di _____ (__ – Italy)
- **Eventuali ulteriori**

Domicilio elettivo:

Via _____ n. ____ – _____ (__)

PEC.: _____

Soggetto di diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27/06/01 e 31/03/04)

CF#: **XXXXXXXX00X00X000X**

00/00/0000

COGNOME (TRUST®) NOME

**UCC 1-103 NOTIFICA AL PRINCIPALE È NOTIFICA ALL'AGENTE,
NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL PRINCIPALE**

Dichiarazione finanziaria UCC-1

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Spett.le _____
Nella Persona/e di _____
Sede operativa _____
Sede legale _____
Tel. _____ Fax _____
e-mail _____ PEC _____
Racc. A/R n.

e, p. c.

**ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DI
GINEVRA “OHCHR”
(TO OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
“OHCHR”)**

Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland (CH)
Tel. (+41) 22 917 9220 e-mail: InfoDesk@ohchr.org

Protocollo interno n. **XX-000/0000**

Località, 00/00/0000

Oggetto: Rigetto dell'offerta di contratto in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti orientati in tal senso e al trattamento dei dati sensibili.

Egredi Signori/e,

PREMESSA

In riferimento all'art 1418 c.c. (illiceità di causa e requisiti generanti la condizione di schiavitù di cui all'art. 600 c.p.) invalidante l'“Atto di nascita” originario, inerente il soggetto giuridico denominato **MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A** e di tutti gli identificativi associati, per vizi "genetici" annullanti tutti gli effetti prodotti, caducanti ab origine (art. 1422 c.c. la cui Ratio Legis, considerando la gravità del vizio dell'atto, comportante che il decorso del tempo non può mai convalidare il contratto). Vizi sugli accordi che **lo/la** scrivente, **uomo/donna** naturale vivente, **mario/a**, in Stato e

dinastia “Cognome”, attraverso la persona fisica creditrice **Mario/a-Rossi**, ne reclama la nullità in quanto parte direttamente interessata dall’amministrazione occultata del titolo obbligazionario da parte della Repubblica italiana [ITALY REPUBLIC OF] e scaturente dalla registrazione del proprio soggetto giuridico di cui **lo/la** scrivente risulta esserne il bene in garanzia, e per la frode sulla linea di sangue dei propri pro-creatori naturali la cui proprietà del bene è stata sottratta illegittimamente e acquisita con l’inganno per assunzione e presunzione dalla suddetta Repubblica, **lo/la** scrivente agisce in qualità di:

1. Disponibile sul TRUST per Diritto, fraudolentemente creato e gestito dalla corporation “ITALY REPUBLIC OF” CIK#: 0000052782 (v. <http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782>); Autocertificazione protocollo interno n. _____ / _____ e riportante le seguenti registrazioni certificanti la necessaria pubblicità agli organi della corporation:
Protocollo n. _____ del _____; Prefettura di _____, Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ e Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani;
Protocollo del DDT del Comune di _____ n. _____ del _____;
Protocollo del DDT del Comune di _____ n. _____ del _____;
Autentica della firma del Comune di _____ n. _____ del _____;
Eventuali ulteriori.
2. Curatore e Tutore della PERSONA FISICA e delle FUNZIONI/FINZIONI O SOGGETTI GIURIDICI / LIVING TRUST, così espressi: **MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A** e anche **Mario/a-ROSSI / ROSSI-Mario/a** nonché **Mario/a-Rossi / Rossi-Mario/a**, e/o dei documenti ad essi riferentesi, e di ogni e tutti gli identificativi, abbreviazioni, idem sonans, varianti, permutazioni, punteggiature, ricomposizioni, ordinazioni, compresi i loro relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, siano essi su cartaceo o su bande magnetiche, e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi, e ogni e altro occulto artefatto, algoritmo, applicazione biometrica e/o informatica, che riportino, inclusivamente ma non limitatamente al nome cognome, ivi compreso il Codice Fiscale **XXXXXX00X00X000X** e Partita Iva **00000000000**;
3. Amministratore dei Crediti e dei Diritti Universali della Persona Umana [quindi anche del bond/Atto di nascita rintracciabile tramite i codici del TRUST nel sito www.fidelity.com/], negli interessi e nella tutela rappresentata dallo/a scrivente e così espresso/a **mario/a-rossi**, oggetto di tutela nel Diritto Internazionale in virtù dei seguenti trattati sottoscritti dallo Stato Italiano (non obstante il diffuso ossequio allo Ius Fori) ratificati e recepiti nel suo ordinamento giuridico:
 - a. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI DUDU (Parigi 10 Dicembre 1948);
 - b. CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4 Novembre 1950);
 - c. LEGGE N°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York);
 - d. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);
 - e. CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002).

Considerato, inoltre:

- A. che qualsiasi Atto o Procedimento che contravviene, tramite l’alterazione del PRENOME e NOME, l’art. 6 del Codice civile è nullo! Il dispositivo dell’art. 6 del Codice civile recita: “ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito “nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”;
- B. l’eventuale presunta Notifica, Comunicazione e/o Procedimento contravviene gli artt. 1 e 4 c. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che, al secondo comma dell’art. 4, attribuisce la responsabilità al pubblico ufficiale che ha dato l’ordine, se la violazione è commessa per ordine dell’autorità;
- C. ulteriormente, qualsiasi Atto o Procedimento attuato verso il TRUST, senza l’espressa concessione del Trustee, è, altresì, nullo! perché il TRUST non è un soggetto autonomo e non può essere destinatario diretto di un avviso (Cass., 9 maggio 2014 n. 10105 - Sez. I Civile). “Il TRUST è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l’effetto proprio del TRUST non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass., 22 dicembre 2011 n. 28363 - Sez. II Civile). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del Trustee. Neppure è corretto assimilare il TRUST ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché i beni in TRUST non comportano la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituiscono un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questi beni non sono legittimati nei rapporti con i terzi. A tale scopo, legittimato è solo il Trustee e, pertanto, il TRUST non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, è da escludere che il TRUST possa ritenersi in alcun modo titolare di diritti e tanto meno destinatario di una comunicazione di avvio di procedimento di qualsiasi natura che abbia ad oggetto i medesimi”. Così come anche stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione I (Sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018). “Come è risaputo, il TRUST non è un soggetto fiscale e, quindi, non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta”. Infatti la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 18 dicembre 2015 n. 25478 - Sez. V Civile, ha correttamente statuito che il TRUST non è «...un soggetto

giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi - legale rappresentante - di un interesse soggetto distinto. ... L'affermazione rileva anche nelle controversie nelle quali si discute di pretese varie, essendo coerente con la caratteristica specifica dell'atto istitutivo di un TRUST affermare che quell'atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico». In questo caso, Codesti Enti hanno tentato di notificare una Comunicazione direttamente al TRUST. L'errore rilevato dal Giudice, sta nel fatto che, è stata tentata una notifica di un atto emesso nei confronti del TRUST e non del Trustee, la notificazione della Comunicazione, nonché l'atto stesso non può che essere dichiarato inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del TRUST ed inesistenza del soggetto passivo intimato;

- D. quanto enunciato sulla bolla “Unam sanctam” di Bonifacio VIII (18.11.1302): «Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità, e non c'è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei [...] . Poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: “Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni” e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo, come afferma l'Apostolo: “L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno.” Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: “Qualunque cosa tu legherai ecc.”. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché - come dice Mosè - non nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice.”»;
- E. quanto prescritto dal Diritti Divino “Scienza dello Spirito”, dal Diritto Naturale, dal Diritto negativo che riconosce ad un individuo a non subire qualcosa da qualcun altro, dall'UCC “Uniform Commercial Code” e nei documenti Eterni, Universali e Internazionali denominati DICHIARAZIONE DI DEPOSITARIO ORIGINALE E DEPOSITO DI IO SONO incartamento UCC Doc. # : 2013032035 del 18 marzo 2013 (initial financing statement file 200043135) e Doc. # : 2012127914/ WA DC, in perpetuo. Anche gli incartamenti UCC: File No. 2012088865/ WA DC File No. 2012113593/ WA DC UCC File No. 2012079290/ WA DC UCC File No. 2012079322/ WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2/ WA UCC Doc. No. 2000043135/ WA DC UCC File No. 2012128324/ UCC File No. 201229612092 e la “Declaration and Order” of Military Operation “UCC Doc# 2012096074 – October 09, 2012 (allegato)”.

STANTE CIÒ E AL VALORE DI CODESTA CONDIZIONE, CONSIDERATO ANCHE:

1. la prima parte dell'articolo 10 della Costituzione italiana che cita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, tutte le violazioni relative a tale Diritto saranno tutelate nelle sedi competenti;
2. quanto sancito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili dell'uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale;
3. la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell'art. 17 co. 2 e 4 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, definisce l'illegittimità dell'attuale governo;
4. la “Repubblica Italiana” ha assunto precisi impegni di Diritto Internazionale, e che, in ogni caso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è considerata, unanimemente, dalla Dottrina, maggioritaria rispetto alle norme del diritto positivo vigenti;
5. le disposizioni delle normative nazionali e internazionali sopra citate definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo alla Persona Umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela;
6. le normative e i regolamenti, sia in senso generale sia inquadrati negli atti in oggetto, rivolti alle persone fisiche, quindi a costrutti giuridici e mai a uomini e donne viventi i quali non è possibile ricondurre a nessun genere di giurisdizione, risultano evidentemente privi di qualsiasi rivendicazione diretta a tali funzioni/finzioni giuridiche, e nulli ab origine, perché improntati sulla frode. A tal proposito si ricorda che il termine “persona”, risalente all'etrusco, significa “maschera”, e che il diritto canonico, all'origine della giurisprudenza e sul quale questa si fonda, al can. 96, indica come

personae i battezzati, decretando, in modo incontrovertibile, che l'uomo, prima di tale sacramento, nasce libero e regale, e non rientra nella condizione di persona. Quest'ultima risulta essere, quindi, un costrutto giuridico susseguente, involontario, attribuito senza consenso informato, e di origine fraudolenta. Inoltre, nella VII Sessione (3 marzo 1547), al Primo decreto su' "I sacramenti", del XIX concilio ecumenico di Trento o Tridentino della Chiesa cattolica, in merito ai "Canoni sul sacramento del battesimo", al co. 14, si enuncia: "Se qualcuno afferma che questi bambini, una volta cresciuti, devono essere interrogati se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che, qualora rispondessero negativamente, devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena che con l'allontanamento dall'eucaristia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema".

Alla stessa stregua, è logico e legittimo affermare che, nel diritto positivo e/o interno, l'individuo che ha raggiunto la capacità di agire può esprimere la propria volontà di non accettazione della condizione giuridica attribuitagli in uno stato di mancanza di tale capacità, quindi senza il proprio consenso, e relativa dissociazione dal sistema corporativo. Condizione, per altro, assimilata attraverso artifici e raggiri operati nei riguardi di coloro che, innocentemente, rappresentavano la patria potestà.

Lo stesso istituto giuridico della morte civile consisteva, in passato, nella privazione della capacità giuridica, ravvisante la fictio iuris nel momento in cui l'individuo, colpito da tale provvedimento, pur essendo fisiologicamente vivo, era considerato defunto e giuridicamente trattato come tale. Ciò avvalorava quanto precedentemente affermato in merito alla netta separazione tra l'uomo vivente e i suoi artefatti giuridici. Inoltre, l'obiezione di coscienza, quale fondamento della convivenza civile, in una società etica ed emancipata, è un diritto soggettivo dell'individuo, dettato dalla libertà e dignità dell'uomo, che non è costretto e non può essere costretto ad agire contro la propria coscienza. L'obiezione può essere disciplinata dalla normativa ma non vincolata, purché derivante da alto valore morale, oggettivamente tale, così che abbia un significato riconosciuto fondamentale dalla stessa logica dell'ordinamento.

7. quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.A.:

A. del 1795 (Penhallow vs. Doane's Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54)

(<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/54/case.html>) *"Nella misura in cui ogni governo è una persona artificiale, un'astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un'altra persona artificiale. [...] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia [...] può occuparsi di qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro"*.

Le persone artificiali, o persone giuridiche, sono propriamente delle società in TRUST, che hanno un beneficiario (che ne fruisce), un amministratore (che le amministra) ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i due.

B. del 1796 CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70

(<http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt>), in cui si è definito quanto segue: *"Quindi, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il suo consenso"*;

8. la vera legge vigente in territorio internazionale, quindi, anche in Italia, è in realtà il diritto commerciale o U.C.C. (Unified Commercial Code - Codice Commerciale Uniforme), che deriva direttamente dal Diritto Marittimo / Legge dell'Ammiragliato (Admiralty Law), che si basa sull'"ONORE";

9. l'Italia è frutto della pianificazione dei circoli massonici inglesi che si attivarono, tramite gli affiliati Mazzini, Garibaldi e Cavour, a finanziare e sostenere i Savoia nella loro invasione e conquista col sangue del regno borbonico. In particolare, una cifra enorme fu stanziata a tal scopo da Albert Pike, Gran Maestro Venerabile della massoneria di Londra, e da Lord Palmerson, Primo Ministro della Regina Vittoria;

10. lo Stato repubblicano democratico parlamentare italiano è stato registrato nel 1934 presso la Securities Exchange Commission di Washington D.C. come Private Company "FOREIGN GOVERNMENT", come è possibile evincere all'interno del relativo data base (vedi link sotto), pertanto risulta essere una corporation che commercia a livello internazionale, in maniera speculativa e fraudolenta, titoli in borsa derivanti dal capitale umano connessi, attraverso l'atto di nascita, ad ogni singolo cittadino, ponendo quest'ultimo in una condizione di perenne schiavitù;

<https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=italy%20republic&owner=exclude&action=getcompany> ;

11. il 12 febbraio 1981, a seguito dell'ingresso dell'Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scriveva al Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera "senza valenza legale" che sanciva il "divorzio" tra le due istituzioni, permettendo il controllo speculativo della finanza privata in questioni finanziarie di pertinenza dello Stato, sancendo la perdita della sovranità monetaria;

12. a tutt'oggi, in base all'art. 20 del Lungo Armistizio di Malta *"Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti."*, l'Italia risulta

essere una succursale alle dirette dipendenze della U.S. Corporation e che le sue appendici risultano anch'esse marchi statunitensi registrati, come è possibile verificare presso il WIPO (World Intellectual Property Organization o Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, e che la U.S. Corporation è ancora in stato di belligeranza nei confronti della popolazione italiana. Le Forze di Polizia italiane, in quanto appendici delle FF.AA. U.S., risultano anch'esse in stato di belligeranza nei confronti dei cittadini italiani, e per questo motivo armate con munizionamento da guerra e continuamente in servizio, così come previsto dal Titolo I del Libro Primo Della Legge Penale Militare Di Guerra, che all'Art. 6 sancisce: “*La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.*”. Ciò avvalorato dall'Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri che, all'Art. 2 del Capitolo I Istituzione e Prerogative recita: “*Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.*”. Siete pertanto chiamati a rispettare la “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” (vedi link http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d)” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53);

13. essendo la U.S. Corporation nell'attuale posizione giuridica di liquidazione per bancarotta, dietro provvedimento dell'Amministratore delegato/Presidente U.S. pro tempore Donald John Trump del 04 maggio 2020 (v. allegato), inquadra la succursale ITALY REPUBLIC OF priva di Governo, conseguentemente qualsiasi attività istituzionale centrale e/o periferica è nulla e priva di qualsiasi valenza giuridica. Qualsiasi azione intrapresa nei riguardi dei civili è quindi sotto piena responsabilità personale e soggetta a giurisdizione di corti militari, internazionali e/o popolari. A tal proposito si richiama il Canone n. 2057 del Diritto positivo che recita testualmente: “*Qualsiasi Amministratore o Esecutore che si rifiuta di sciogliere immediatamente un TRUST di Cestui Que (Vie), su una Persona che stabilisce il suo status e la sua competenza, è colpevole di frode e violazione sostanziale dei doveri fiduciari che richiedono l'immediata rimozione e punizione.*” .

ACCADIMENTI

VISTI GLI ATTI

1. NULLITÀ DEGLI ATTI PER MANCANZA DI GIURISDIZIONE:

Verbale n. del 00/00/0000 del (indicare l'Ente). Illegittimo, perché, (indicare i motivi).

2. NULLITÀ DEGLI ATTI PER VIZI DI FORMA E SOSTANZA:

Verbale n. del 00/00/0000 del (indicare l'Ente). Illegittimo, perché, (“es.” per errata indicazione del trasgressore, identificato nel soggetto giuridico amministrato dallo/dalla scrivente, e in violazione all'art. 6 del codice civile per quanto concerne l'indicazione del NOME e COGNOME del TRUST riferito al presunto TRASGRESSORE).

VISTA LA DICHIARAZIONE DI DISPONENTE SUL TRUST PER DIRITTO

- Lo/La scrivente si trova de facto “*ex legibus*” nella giurisdizione del Diritto Naturale o, nell'ipotesi meno favorevole, Internazionale, per cui riconoscendosi nel suddetto Diritto, non è più “cittadino/a italiano/a”, né tanto meno “U.S. CITIZENS”, bensì abitante del pianeta terracqueo, ovvero di nazionalità italiana, come da mandato di Disponente sul TRUST per Diritto, autocertificato, ratificato ai “preclusi” organi della Corporation “ITALY REPUBLIC OF”.
- Attesta la variazione dello Status Giuridico, riconfermando, attraverso il Dispositivo del Diritto sul Trust, il ruolo di Settlor/Disponente e Trustee/Amministratore con personalità giuridica del LIVING TRUST MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A e assimilabili, divenendo, per Atto dovuto e a tutti gli effetti, Soggetto di Diritto, nonché Apolide, e corrispondente a un Ente Privato [non un'Azienda] posto, quindi, sotto la Giurisdizione Naturale e Internazionale (vedi: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) - Art. 6 - “*Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica*”).
- Lo/La scrivente afferma di non accettare alcun contratto, ovvero effetto di alcun contratto stipulato tra voi “Stato Italia” / “REPUBBLICA ITALIANA”, ovvero “ITALY REPUBLIC OF©” [ex Settlor/Disponente], e qualsiasi terzo, avente a oggetto o presupposto le proprie Persone o le proprie posizioni giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto “*Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodes ertio neque nocet neque*” ovvero “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri”;

Dispone, quindi, il rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e nega il consenso ai procedimenti.

DICHIARAZIONI

Lo/La scrivente DICHIARA la vostra proposta di contratto protocollo n. _____ del 00/00/0000 NULLA e RIGETTATA “in palese disonore”.

Ne consegue che tale Vostra proposta non produce alcun effetto sul TRUST MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A di cui lo/la scrivente è Disponente per Diritto.

LO/LA SCRIVENTE

COMUNICA e DISPONE A TUTTE LE PARTI IN CAUSA e TUTTI GLI ATTORI congiuntamente e/o disgiuntamente implicati nell’Affare, quanto segue:

1. qualsiasi ulteriore comunicazione, laddove preventivamente autorizzata dallo/a scrivente, deve riportare protocollo, data e nome completo con la sottoscrizione olografa, in modo che sia possibile verificare l’ufficialità dell’incarico e l’attività materiale di valutazione proveniente effettivamente da colui/lei a cui è attribuito il mandato. Chi dovesse rispondere lo fa sotto la propria personale piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi, direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l’istituto, superiori e/o subalterni e/o ente e altro per il quale lavora;
2. qualora, per Vostro errore, l’eventuale Vostra risposta alla presente, dovesse essere indirizzata al soggetto giuridico MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A e assimilabili, essa non sarà presa in considerazione né considerata valida in termini legali e, come conseguenza, senza rimedio tempestivo nei termini previsti, il procedimento di cui all’oggetto s’intende senz’altro decretato di diritto. Vogliate prendere atto che non è possibile modificare il Diritto Internazionale e che lo/la scrivente, in veste di personalità giuridica, è il/la solo/a che può disporre ed agire in nome del citato soggetto giuridico MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A e assimilabili (Art. 16 della parte terza della legge 25 ottobre 1977 n. 881 “ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici”: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.”);
Nel caso in cui Codesti uffici, illegittimamente e contro le volontà espresse dallo/a scrivente, continueranno a inviare comunicazioni dirette al TRUST MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A e suoi artefatti giuridici, queste saranno inoltrate al comune di e per competenza, quale amministratore originario e/o pro tempore e legale rappresentante del TRUST, per i relativi adempimenti, in quanto obbligato in solido;
3. il dispositivo dell’art. 6 del Codice civile recita: “ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”;
4. nega il consenso al passaggio e utilizzo dei dati personali e sensibili del TRUST, che rappresenta e amministra ai sensi della legge n. 675/1996, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679. In materia di protezione dei dati personali. Pertanto dovete provvedere immediatamente alla loro cancellazione dalle Vostre banche dati sia digitali sia cartacee;
5. quanto contenuto nella presente disposizione è immediatamente esecutivo al ricevimento della pec - posta elettronica certificata - o dell’email (o raccomandata AR) ai destinatari in indirizzo;
6. nel caso non venisse fornita nessuna risposta, si intenderà la stessa correttamente comunicata e accettata in ogni e qualsiasi parte, con formula del silenzio assenso. Questa disposizione è da considerarsi conclusiva della procedura ben argomentata, testimoniata e documentata.

LO/LA SCRIVENTE NEGA IL CONSENSO AL VOSTRO PROCEDIMENTO

- SENZA PREGIUDIZIO UCC-1-308 -

Così è disposto, sancito e stipulato.

Si fa presente quanto segue:

- 1) l’appropriazione indebita ex art. 646 Codice Penale appartiene alla categoria dei “delitti contro il patrimonio”, ed è il reato perpetrato da chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
- 2) la “sostituzione di persona” ex art. 494 Codice Penale appartiene alla categoria denominata “della falsità personale” così detta: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”. *“Si ricorda che in psicologia, l’identificazione rappresenta quel processo mediante il*

quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e modellandosi su di essi.”;

- 3) l'art. 27 della Costituzione recita che “La responsabilità penale è personale. ...”. Si rammenta agli appartenenti alle FF.OO. che il proprio giuramento verso la Repubblica è solenne e deve essere onorato. Essere a conoscenza di servire una Corporazione di natura privatistica li rende rei di alto tradimento e complici di attività criminose;
- 4) l'art. 28 della Costituzione recita che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” .

Se dovessero verificarsi una o più violazioni verrà opposta un'azione di segnalazione giudiziaria formale presso l'Alto Commissariato per la difesa dei Diritti dell'Uomo di Ginevra.

IO ESSERE DIVINO E VIVENTE, LIBERO E SOVRANO, sotto mia sola e unica Giurisdizione e Rappresentanza, manifesto la mia Pacifica Esistenza. Vivo in Amore, Onore e rispetto delle Leggi Divine, Naturali e di tutti gli Esseri Viventi. Mi assumo la Responsabilità di tutte le mie azioni. /

È negato a chiunque l'uso, il trattamento e trattenimento e altro dei qui presenti dati al fine di restringere, limitare, eliminare, violare e altro, la mia salute, libertà, sovranità, giurisdizione e rappresentanza (nego, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali UCC 1-103). /

Qualsiasi collegamento a entità terrene civili, penali, commerciali e/o giuridiche/legali e altro è vietato, inesistente e rigettato per sempre. Nego, altresì, a chiunque e per sempre, ogni mio consenso, esplicito e tacito, in assenza del quale ogni azione e interazione contro la mia pacifica e onorevole esistenza e vita è pertanto una palese violazione del Mio Libero Arbitrio con tutto quello che ne consegue. /

“Nella legge non è ammessa l'ignoranza!”: Con questa pec (posta elettronica certificata) / posta racc. A/R di notifica, il Proponente ha debitamente informato il Rispondente di prenderne atto e disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto comunicato, disposto e sentenziato. Il Rispondente è ora informato sulla nullità della sua pretesa carica, qualora scelga di agire, agisce in dolo e fuori dalla legge (rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti, senza pregiudizio UCC 1-308). /

Ogni ulteriore atto redatto allo scopo di voler imporre l'identificazione in un soggetto giuridico diverso dalla condizione naturale dell'uomo naturale vivente sarà trattato legalmente come frode. /

Lo/La scrivente precisa, infine, che tutte le eventuali comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente tramite:

PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: _____@_____

Raccomandata A/R al seguente indirizzo: _____

Quanto sopra e in allegato per il seguito di Vostra competenza.

Distinti saluti.

ALLEGATI alla presente disposizione:

- Declaration and Order e Liquidazione per bancarotta;
- ...
- ...

Mario in Stato e Dinastia Rossi
Disponente sul TRUST per Diritto
Status giuridico: Soggetto di Diritto
Uomo/Donna naturale vivente primigenio/a,
indigeno/a, pregiuridico/a, di nazionalità italiana
“Creditore Universale”

Per Avallo

© Tutti i diritti riservati - da sempre, ora e in perpetuo.

00/00/0000

ALLEGARE IL/I VERBALE/I DI PRESUNTA VIOLAZIONE E CANCELLARE LA PRESENTE NOTA

ALLEGARE IL DDT O DOCUMENTO CORRISPONDENTE E CANCELLARE LA PRESENTE NOTA